



Dott. LUIGI ZAMPAGLIONE
NOTAIO

Allegato "A" all'atto n.114.903 di rep. del Notaio Luigi Zampaglione
STATUTO

"Fondazione Clerici - Ente Filantropico del terzo settore"

Articolo 1

Costituzione e Sede

1.1 È costituita una fondazione denominata "**Fondazione Clerici - Ente Filantropico del terzo settore**", (di seguito anche solo "Fondazione"), subordinatamente all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito anche "RUNTS") ai sensi del d.Lgs. 3 Luglio 2017, n. 117 (di seguito anche "Codice del Terzo settore" o in forma abbreviata "CTS") a cui la predetta Fondazione adegua la propria disciplina.

1.2. La Fondazione ha sede in **Brescia (BS), Via Cosimo Canovetti n. 4**. Sedi operative, delegazioni e uffici potranno essere istituiti in Italia e all'estero al fine di svolgere attività accessorie e strumentali di promozione, sviluppo e incremento delle attività della Fondazione stessa.

1.3. La Fondazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nel rispetto e nei limiti del CTS, delle leggi regionali, nazionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Articolo 2

Scopi

2.1. La Fondazione ha lo scopo di promuovere e favorire concrete iniziative Culturali, di beneficenza, di promozione sociale e ambientale, nonché di assistenza sociale e sanitaria atte a consentire la crescita e lo sviluppo di una collettività rispettosa dei valori della solidarietà ed attenta alle esigenze delle persone e della comunità e del territorio.

Per il perseguimento dei propri scopi la Fondazione potrà inoltre aderire ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie; potrà svolgere attività di beneficenza ed erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento, di attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera u), del CTS.

Le attività della Fondazione sono svolte avvalendosi anche dell'attività di volontariato dei propri associati, di terzi e delle persone aderenti anche ad altre Associazioni o Fondazioni.

La Fondazione intende promuovere e favorire iniziative nei seguenti settori di cui all'articolo 5, comma 1 del CTS:

a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o mostre di opere d'arte di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera i), del CTS. Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera f), del CTS;

b) beneficenza, investimenti, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016 n. 166, successive modificazioni, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera u), del CTS;

c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della

Legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera d), del CTS. Formazione universitaria e post-universitaria, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera g), del CTS anche attraverso borse di studio;

d) donazioni di qualsiasi natura e genere ad ospedali, associazioni, altre fondazioni, università ed enti per il supporto di attività di ricerca scientifica e medica di interesse generale che svolgono direttamente queste attività;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera e), del CTS;

f) alloggio sociale, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi e lavorativi, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera q), del CTS.

2.2. La Fondazione promuove e sostiene progetti attinenti alle questioni strategiche per il futuro sostenibile del pianeta, quali il cambiamento climatico, la sostenibilità ambientale, l'equità e l'inclusione sociale, i nuovi scenari di relazioni internazionali, la salute, lo sviluppo e l'accessibilità delle tecnologie e delle innovazioni scientifiche, i big data e il loro impatto sui sistemi economici, l'equità intergenerazionale e le pari opportunità.

2.3. La Fondazione è impegnata a creare le condizioni affinché il talento e il merito possano trovare occasioni per essere messi "all'opera", attraverso il loro riconoscimento e sostegno nel percorso formativo e di ricerca di studenti e giovani ricercatori, indipendentemente dalle condizioni economiche e sociali dei contesti di origine.

Articolo 3

Attività diverse, secondarie e strumentali

3.1. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente. A titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri la stipula di convenzioni di qualsiasi genere trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o detenuti;

c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere alla costituzione degli organismi anzidetti;

d) promuovere e gestire interventi in campo socio-assistenziale in aree geografiche specifiche;

- e) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;
- f) sostenere, anche con contributi economici, soggetti operanti nei settori d'attività della Fondazione;
- g) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

3.2. La Fondazione può esercitare attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del CTS attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

3.3. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che la Fondazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo, coadiuvato dall'eventuale Comitato Scientifico (o anche detto "Di Gestione").

Articolo 4

Ambito Territoriale di operatività

4.1. La Fondazione svolge la propria attività in Italia e all'Estero.

Articolo 5

Patrimonio

5.1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni oggetto di dotazione da parte dei Fondatori e descritti nell'atto costitutivo della Fondazione stessa.

5.2. Il Patrimonio si incrementa per effetto di:

- a) conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati successivamente dai Soci, ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio;
- b) beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificatamente destinati all'incremento del patrimonio;
- c) lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali;
- d) avanzi di gestione che, con delibera del Consiglio Direttivo siano portati a patrimonio;
- e) parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- f) contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Il patrimonio è vincolato al perseguimento degli scopi statuari ed è impiegato dalla Fondazione con modalità idonee a consentire lo svolgimento delle attività istituzionali, a preservarne il valore e a garantirne la continuazione nel tempo per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5.3. Nella gestione del patrimonio dovranno essere osservati i principi di trasparenza, eticità e correttezza, e rispettati i criteri di efficienza nella gestione con attenzione all'ottenimento di buoni risultati di gestione e di contenimento dei relativi costi. I medesimi principi dovranno essere osservati nella raccolta di fondi e risorse in genere, nonché nella destinazione e nelle modalità di erogazione di denaro, beni e servizi a sostegno delle attività di

interesse generale di cui all'articolo 1 del presente Statuto. In particolare, le iniziative promosse dalla Fondazione sono approvate dal Consiglio Direttivo il quale sceglierà autonomamente i progetti da sostenere e i soggetti con cui collaborare.

Articolo 6

Entrate

6.1. La Fondazione svolge la propria attività secondo gli Scopi di cui all'Art. 1 del presente statuto attraverso:

- a) i redditi del patrimonio;
- b) le entrate di cui alle attività di interesse generale (art. 5 del CTS);
- b) i contributi dei Soci;
- c) i contributi e le assegnazioni di soggetti privati e pubblici, italiani e stranieri destinati all'attuazione degli scopi statutari;
- d) le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinata al fondo di dotazione;
- e) dai contributi derivanti dal 5%;
- e) altre entrate derivanti da attività strumentali accessorie o connesse all'attività istituzionale di cui all'art. 6 D.Lgs 117/2017.

6.2. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del D.Lgs n.117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'Ente.

Articolo 7

Esercizio finanziario

7.1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 Maggio viene approvato il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri della Fondazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale della Fondazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio e laddove ciò sia ritenuto opportuno o ne ricorrano i presupposti di legge (secondo l'Art. 14 del CTS e successive modifiche), predispone il bilancio sociale entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, redatto secondo i criteri previsti dalla normativa vigente.

7.2. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal Presidente della Fondazione, dal Vice Presidente o da membri del Consiglio Direttivo muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento dell'attività della

fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

Articolo 8

Divieto di distribuzione utili o avanzo di gestione

8.1. Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o non siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

8.2. È vietata altresì la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'Ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

8.3. La Fondazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 9

Fondatori

9.1. Sono Fondatori:

- a) Clerici Carlo
- b) Clerici Paolo Giovanni
- c) Bontempi Maria Francesca
- d) Clerici Carlotta
- e) Clerici Giovanni

Sono Fondatori coloro che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo, contribuendo alla Dotazione del patrimonio iniziale.

Su proposta degli stessi, il Consiglio Direttivo potrà nominare eventuali nuovi Fondatori definendone anche eventuali condizioni e termini di durata della carica come conferita.

Articolo 10

Organi della Fondazione

10.1. Sono organi necessari della Fondazione:

- l'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di Controllo, ai sensi dell'art. 30 CTS;
- Il Revisore legale dei conti.

10.2. Sono organi eventuali della Fondazione:

- Il Comitato Scientifico o di Gestione
- Il Collegio dei Probiviri
- Il Presidente Onorario

Articolo 11

Consiglio Direttivo

11.1. Il Consiglio Direttivo è convocato in via ordinaria dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario o almeno una volta all'anno e comunque entro il trenta Aprile di ogni anno.

Le convocazioni avverranno con lettera raccomandata, riportante l'ordine del

giorno, da spedirsi ai Partecipanti almeno otto giorni prima del giorno proposto per la riunione.

La convocazione potrà essere fatta a mezzo elettronico via email con almeno tre giorni di anticipo rispetto alla data fissata per l'Assemblea.

11.2. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di membri compreso tra cinque e nove, tutti nominati dai Fondatori, tra cui viene nominato un Presidente, un Vice Presidente e tre Consiglieri. I membri del Consiglio Direttivo possono coincidere con i Fondatori stessi

Non possono essere nominati membri del Consiglio Direttivo, e se nominati decadono, coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo risulti composto da meno di cinque membri, esso dovrà intendersi decaduto e dovrà essere ricostituito ai sensi del presente statuto.

11.3. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per un massimo di tre esercizi e possono essere rinominati.

Il mandato dei membri del Consiglio Direttivo cessa:

- a) per scadenza del termine di durata della carica;
- b) per dimissioni;
- c) per decesso o per sopravvenuta incapacità dichiarata ai sensi di legge;
- d) per esclusione dovuta ad una decisione del Consiglio d'Amministrazione presa all'unanimità da tutti i membri del Consiglio in carica ad eccezione della persona interessata.

Alla cessazione dalla carica di un Consigliere per uno dei casi di cui al paragrafo precedente, si procede alla sua sostituzione, mediante apposita decisione dei Fondatori.

11.4. Il Consiglio Direttivo approva gli obiettivi e i programmi della Fondazione proposti dal Presidente e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

Al Consiglio Direttivo sono conferiti i più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Fondazione. In particolare:

- a) approva il bilancio consuntivo, l'eventuale bilancio preventivo e la relazione morale e finanziaria;
- b) delibera le modifiche Statutarie;
- c) predispone i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione e ne verifica l'attuazione;
- d) delibera l'accettazione di donazioni e lasciti testamentari e le modifiche patrimoniali;
- e) delega ai singoli Consiglieri specifici compiti e mansioni, determinandone all'atto della nomina poteri di firma e di spesa;
- f) nomina, al proprio interno, uno o più Vice Presidente, con gli stessi poteri, facoltà e durata nella carica previste o attribuite al Presidente;
- g) forma i regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività dell'Ente;
- h) nomina un eventuale Segretario Generale dell'Ente esterno al Consiglio;
- i) detiene i libri di all'art. 15, lettere a) e b) del CTS
- l) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;

m) predispone le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all'art. 14 del CTS, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte.

11.4. Il Presidente e il Vice Presidente hanno la legale rappresentanza della Fondazione con facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti. Convocano e presiedono il Consiglio di Amministrazione, svolgono un'azione di generale vigilanza di indirizzo e di coordinamento su tutta l'attività dell'ente e redige la relazione morale da sottoporre al Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha facoltà di delegare alcune sue competenze a uno o più membri del Consiglio Direttivo. Può esercitare le ulteriori funzioni e i poteri che il Consiglio Direttivo gli delega in via generale o di volta in volta. In caso di urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo riferirne a quest'ultimo nella sua prima seduta successiva. In caso di loro assenza o di impedimento, i loro poteri sono assunti dal Consigliere più anziano.

Articolo 12

Organo di controllo

12.1 L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato dal Consiglio Direttivo secondo l'Art.30 co. 1 del CTS.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'Art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, co. 2 del Codice Civile.

Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

12.2. L'Organo di Controllo deve:

- a) vigilare sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora applicabili;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D.Lgs 117/2017;
- e) attestare che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del CTS, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dell'organo di controllo.

12.3. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

12.4. Ai sensi dell'art. 30 co. 6 del CTS, l'Organo di Controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, co. 1 del CTS, la Revisione legale dei conti, ovvero, in alternativa, la Fondazione dovrà nominare il soggetto incaricato della revisione legale dei conti secondo quanto previsto dalla menzionata normativa.

Articolo 13

Il Revisore Legale dei Conti

13.1. Ove venga nominato dal Consiglio Direttivo un Organo di Controllo Collegiale, esso si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti. Almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche, di cui all'Art. 2397, comma secondo del Codice Civile.

13.2. I Revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Alla scadenza del mandato, se non riconfermati, i componenti restano in carica fino alla nomina del successivo.

13.3. Il Collegio dei Revisori, presieduto dal Presidente, esercita funzione di controllo contabile ed amministrativo ed esprime il proprio parere, con apposite relazioni al Consiglio di Gestione, sui bilanci preventivi e consuntivi, nonché sull'andamento della gestione.

13.4. Il Collegio deve essere invitato a partecipare a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo e deve riunirsi almeno una volta all'anno.

Gli accertamenti, le proposte e i rilievi del Collegio dei Revisori devono essere trascritti in apposito registro tenuto a cura del Presidente del Collegio.

Articolo 14

Collegio dei probiviri

14.1. Il collegio dei Probiviri può essere eventualmente nominato dal Consiglio Direttivo. Può essere composto da un minimo di 3 membri e dura in carica 3 anni, rinnovabili.

14.2. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli Organi della Fondazione, tra la Fondazione e i donatori e tra la Fondazione e i beneficiari delle somme e tra tutti coloro che hanno eventuali interessi diretti e indiretti legati alla Fondazione.

Il Collegio dei Probiviri giudica secondo equità, ovvero ha la possibilità di disapplicare le norme esistenti e decidere in base a coscienza e norme etiche.

Articolo 15

Comitato Scientifico o di Gestione

15.1. Il Comitato Scientifico o di Gestione, nel caso in cui venga istituito, sarà composto da un minimo di tre persone, comunque preferibilmente in numero dispari, tutte nominate dal Consiglio Direttivo della Fondazione e tra le quali viene nominato un Presidente.

15.2. Ogni componente del Comitato ha diritto a votare e a ciascuno corrisponde un voto.

Per le decisioni serve la maggioranza semplice. Il voto del Presidente, in caso di parità, vale doppio.

15.3. La durata della carica è di anni 3 (tre), salvo rinnovo dell'incarico per periodo di uguale durata.

15.4. Il Comitato di Gestione:

- a) propone al Consiglio di Amministrazione iniziative fornendo idee su nuovi progetti;
- b) supporta il Consiglio Direttivo nella valutazione e nella selezione dei progetti più validi;
- c) esprime il proprio parere sull'eventuale documento di programmazione delle attività della Fondazione.

15.5. Il Presidente del Comitato Scientifico può essere convocato dal Consiglio Direttivo per esporre le proposte emerse negli incontri del Comitato di Gestione. In sede di Consiglio Direttivo, egli non ha potere di voto.

Il Comitato Scientifico si riunisce di norma 1 (Una) volta all'anno e ogniquale volta il proprio Presidente lo riterrà opportuno.

Ogni membro del Comitato di Gestione può sottoporre al giudizio degli altri partecipanti qualsiasi iniziativa o progetto in conformità all'art. 1 del presente Statuto.

Le eventuali iniziative proposte dal Comitato Scientifico saranno in ogni caso vagliate dal Consiglio Direttivo che ne confermerà o meno la realizzazione.

Articolo 16

Presidente d'Onore della Fondazione

16.1. Il Consiglio Direttivo può conferire la carica di Presidente d'Onore a un'eminente personalità che, per ruoli ricoperti, per riconosciuto prestigio, per attività svolte, impersoni i principi e le finalità della Fondazione. Tale carica viene conferita a titolo onorifico e non implica alcun ruolo direttivo o esecutivo.

16.2. Il Presidente d'Onore ha facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 17

Riunioni in audio o video conferenza

17.1. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi in più luoghi, audio e/o video collegati, alle seguenti condizioni:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione;
- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente ed il segretario.

Articolo 18

Bilancio e norme finali

18.1. L'esercizio della Fondazione decorre dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di

ciascun anno.

18.2. La Fondazione redige, in ottemperanza e conformità dell'art. 13 CTS, ed approva nei termini di legge il bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e l'andamento della gestione nei vari settori in cui la Fondazione ha operato, in conformità a quanto previsto dal CTS.

18.2. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale di cui all'art.6 del CTS, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa del bilancio.

Al bilancio deve inoltre essere allegata la relazione dell'Organo di controllo.

18.3. Il bilancio deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

18.4. La Fondazione, ove ne sussistano i requisiti di cui all'art. 14 del CTS redige il bilancio sociale.

Articolo 19

Volontari

19.1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite della Fondazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

19.2. Ai volontari possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del CTS.

19.3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.

19.4. La Fondazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 20

Scioglimento

20.1. Qualora il Consiglio Direttivo ritenesse esaurito lo scopo sociale o per qualsiasi ragione si rendesse necessario sciogliere la Fondazione, il patrimonio verrà devoluto interamente secondo gli scopi dell'art. 1 del presente Statuto oppure ad altri Enti del terzo settore di natura non commerciale sentito il Consiglio Direttivo e a seguito del parere favorevole dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del CTS.

Inoltre la Fondazione, sentito il Consiglio Direttivo e a seguito di parere

favorevole dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del CTS, può fondersi o comunque confluire, anche previo scioglimento, in o con altri enti del Terzo settore di natura non commerciale, per conseguire più efficacemente gli scopi istituzionali.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Articolo 21

Foro competente

21.1. Ogni eventuale controversia relativa alla interpretazione, esecuzione e validità al presente Statuto, sarà soggetta alla competenza territoriale esclusiva del Foro di Brescia.

Articolo 22

Norme di Rinvio

22.1. Per le materie non contemplate nel presente Statuto si farà riferimento alle norme del Codice Civile e alle disposizioni legislative e regolamentari per gli Enti del Terzo Settore di cui al Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore - CTS) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

FIRMATO:

CARLO CLERICI

PAOLO GIOVANNI CLERICI

MARIA FRANCESCA BONTEMPI

CARLOTTA CLERICI

GIOVANNI CLERICI

ALBERTO PAPA

Marilena Boffini teste

Carlo Bocchi teste

LUIGI ZAMPAGLIONE NOTAIO

Vi è sigillo.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 che si trasmette ad uso registro imprese